

N. 247

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: «Regolamento per il riordino del Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per
le munizioni commerciali»

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 147/10



Roma

3 AGO. 2010

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'art.2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009.

Si trasmette, inoltre, un testo che l'Amministrazione proponente ha predisposto sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

Ci 


Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il "*Banco di prova per le armi da fuoco portatili*" viene istituito e disciplinato con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20.

L'ente nasce come espressione della volontà di coniugare l'interesse nazionale ad elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia con l'interesse locale al sostegno della onusta e fiorente industria delle armi del Bresciano.

Questa duplice natura si riflette sull'ordinamento dell'ente: esso viene costituito dall'articolo 1 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, come *consorzio* tra i comuni di Brescia, Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, alla cui costituzione partecipa, tuttavia, oltre agli enti suddetti, anche il Ministero dell'agricoltura, Industria e commercio con un apporto di capitale di misura maggioritaria; il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dai rappresentanti degli enti locali fondatori, da un rappresentante del Ministero della guerra e due rappresentanti dei fabbricanti delle armi; in caso di scioglimento del consorzio, è stabilita la devoluzione di ogni attività ai Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.

Il "*Banco di prova per le armi da fuoco portatili*" acquista nel corso degli anni prestigio nazionale ed internazionale per l'alta professionalità dei suoi servizi, tanto che la legge 23 febbraio 1960, n. 186, conferendogli la funzione di ente di prova delle armi da fuoco portatili fabbricate ed importate in Italia da assoggettare all'obbligo di punzonatura, lo eleva a rango di ente nazionale denominandolo "*Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*".

In forza della legge 12 dicembre 1973, n. 993 - di ratifica della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 - le prove effettuate dal *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*, quale Banco di prova ufficiale per l'Italia, in conformità alle indicazioni emanate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco, sono riconosciute sul territorio dei paesi aderenti alla convenzione.

Con la legge 18 aprile 1975, n. 110 - Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi - istituendo il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva, viene conferito al *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia* il compito di accertare che sulle armi comuni da sparo e sulle canne intercambiabili, prodotte ed importate nello Stato, sia impresso il numero di iscrizione del prototipo iscritto nel catalogo; in caso di mancanza, provvede ad apporre il numero di iscrizione, ovvero al loro sequestro e distruzione.

Sulla materia è di recente intervenuta la legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001 - che ha imposto l'indicazione nella matricola della arma da fuoco l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea.

La legge 6 dicembre 1993, n. 509 - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. Art. 1. Definizione delle munizioni commerciali per uso - conferisce al *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia* lo status di organismo amministrativo competente ad effettuare le prove della conformità ai requisiti di legge e delle indicazioni della Commissione internazionale

permanente delle munizioni per uso civile prodotte od importate in Italia e, con l'articolo 10 della legge, e ne muta la denominazione ufficiale in "*Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali*".

In relazione a quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in considerazione della delicatezza dei compiti istituzionali e della funzionalità dell'organismo (per il quale non sono previste comunque sovvenzioni a carico dello Stato), non è in alcun modo ipotizzabile la relativa soppressione; il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali, di qui in poi Banco, svolge rilevanti attività, non effettuabili da altro organismo e tantomeno da un Ministero.

Si è quindi delineato uno strumento regolamentare che, nel rispetto dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agisce sul piano proprio del riassetto organizzativo, senza incidere sulla natura sostanziale dei compiti istituzionali.

Il presente schema regolamentare è adottato in attuazione dell'articolo 2, commi da 634 a 641 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e si compone di 16 articoli.

Con l'articolo 1 dello schema di regolamento si è inteso procedere al riordino del *Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali*, tenendo conto della peculiare natura dell'ente, connotata da elementi localistici, e dei delicati compiti ad esso conferiti dal legislatore statale, propri di un organismo amministrativo di rilievo nazionale, finalizzati alla cura dell'interesse pubblico alla sicurezza nella fabbricazione ed importazione delle armi da fuoco e delle munizioni da sparo. ~~Nulla è innovato rispetto al quadro attuale delle competenze sulla vigilanza, richiamando le specifiche competenze tecniche delle amministrazioni della difesa e dell'interno.~~

L'articolo 2 prevede che il Banco possa svolgere le attività ed i servizi tecnici anche quale soggetto imprenditoriale dietro pagamento di un corrispettivo liberamente determinato dal mercato; il Banco, inoltre, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, può altresì stipulare accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali; è altresì previsto che gli oneri della punzonatura, oggi a carico dello Stato, siano posti invece a carico del Banco.

L'articolo 3 riconosce autonomia statutaria ed organizzativa al Banco, nel rispetto dei criteri e dei limiti ordinamentali, per un adeguamento della forma associativa originaria in coerenza con l'assetto istituzionale delineato dal regolamento e dalle vigenti disposizioni normative sui compiti di rilevanza pubblica propri del Banco stesso. L'esercizio della potestà statutaria è stato conferito all'organo, di nuova creazione, della *Assemblea dei partecipanti*.

Lo Statuto stabilisce le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche. Lo Statuto delinea poi in particolare: le modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari;

l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche.

Lo Statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di: criteri e modalità di designazione del Direttore generale sulla base di requisiti professionalità ed onorabilità; gestione del personale; definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne; definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici; criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 elenca gli organi del Banco. Viene stabilito che i compensi degli organi siano deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale. In sede di prima attuazione del presente regolamento, la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi non può essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità, ridotta del trenta per cento.

L'articolo 5 riguarda l'istituzione dell'Assemblea dei partecipanti, nel cui interno, riprendendo la formula contenuta nell'articolo 8 della legge 186/1960, hanno "adeguato posto" le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati. E' previsto il rispetto del criterio della partecipazione all'Assemblea dei partecipanti di rappresentanze di organismi e categorie già presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del regolamento; in sostanza, "fotografando" la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, si recepiscono i relativi equilibri tra rappresentanze, per definire i criteri di composizione della nuova Assemblea. Come già rilevato, è rinviato allo Statuto la delineazione delle modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea; in sede di prima attuazione del presente regolamento, la composizione dell'Assemblea viene definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempre sulla base dei criteri enunciati.

Ai sensi dell'articolo 5, l'Assemblea dei partecipanti delibera sull'adozione dello Statuto e sue modificazioni, da adottarsi con la maggioranza di due terzi dei partecipanti, sulle linee programmatiche generali delle attività, sull'articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del Consiglio di amministrazione, sulla promozione o svolgimento di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati, sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione e su questioni attribuite espressamente dallo Statuto.

L'articolo 6 concerne il Consiglio di Amministrazione. In ossequio all'esigenza di snellire gli organi degli enti pubblici, in coerenza con il disposto della lettera d) del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si prevede una sensibile riduzione dell'attuale numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che passa da dodici a sette. Sono membri del Consiglio: due rappresentanti della categoria dei fabbricanti di armi, uno della categoria dei fabbricanti di munizioni, uno del Comune di Gardone Val Trompia, uno, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

Al Consiglio di Amministrazione, che come gli altri organi dura in carica quattro anni, è conferito il potere amministrativo di elaborazione degli indirizzi esecutivi, di elaborazione degli atti gestionali fondamentali, come il bilancio su base budgetaria ed il rendiconto di esercizio. L'articolo 6 disciplina anche il caso di scioglimento per gravi violazioni di legge o dei fini istituzionali del Banco.

Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, è nominato su

proposta del Ministro dello sviluppo economico con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica quattro anni. Come indicato all'articolo 7, il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza legale del Banco.

L'articolo 8 adegua l'ordinamento dell'organismo ai criteri organizzativi degli enti prevedendo un organo responsabile per il controllo della regolarità amministrativa e contabile, con ciò assicurando la più ampia trasparenza ai processi gestionali.

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, di cui un revisore effettivo designato dall'Assemblea, un revisore effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico ed un revisore effettivo, che presiede il Collegio, ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9 riguarda la figura del Direttore generale, cui è conferito il compito di assicurare la funzionalità dell'ente, con significativa sfera di autonomia nell'esercizio del potere gestionale-operativo del Banco, adeguata alle rilevanti responsabilità in termini di rispetto delle normative di pubblica sicurezza, nazionali ed internazionali, quale unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il Direttore Generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di amministrazione.

E' previsto che il Direttore generale partecipi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, con funzioni di segretario e proponga al Consiglio la nomina dei responsabili di settore, sulla base della responsabile valutazione dei soggetti che ritiene adatti allo svolgimento dell'attività.

L'articolo 10 elenca le fonti di finanziamento ed afferma che il Banco svolge la sua attività senza oneri a carico dello Stato; è stato mantenuto il controllo ministeriale sul rispetto del criterio di determinazione delle tariffe richieste per l'attività istituzionale svolta *ope legis*.

Il riferimento alle vigenti disposizioni in tema di determinazioni di contributi e tariffe è da operare nei confronti delle disposizioni previste dall'articolo 8 del DPR 28 ottobre 1964, n. 1612, per il controllo delle armi comuni da sparo; e dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, per il controllo delle munizioni commerciali, che richiamano l'applicazione del procedimento di determinazione disciplinato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

E' stata espressamente conferita all'ente la facoltà di determinare il prezzo delle prestazioni svolte nell'esercizio della sua libera attività di prestatore di servizi professionali.

L'articolo 11 prosegue e rafforza la linea di indirizzo sin qui attuata dal Banco di gestione finanziaria secondo criteri civilistici finalizzata al pareggio economico.

L'articolo 12 afferma che la disciplina dei rapporti del personale dipendente trova fonte nell'ordinamento civilistico e richiama la disciplina che discende dalla natura originaria dell'organismo nonché i contratti collettivi di lavoro; viene mantenuto per i dipendenti, in ragione del rilievo delle funzioni svolte, il divieto di svolgimento di attività incompatibili con le funzioni esercitate dal Banco ed in particolare di effettuazione di attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi.

L'articolo 13 afferma la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che si concentra sugli atti ordinamentali e gestionali di maggiore rilievo quali lo statuto e sue eventuali modifiche, i regolamenti interni, i bilanci, la determinazione di tariffe e contributi ai sensi di vigenti disposizioni, la partecipazione ad organismi societari, l'istituzione di sezioni locali del Banco, i compensi degli organi. I regolamenti interni che rivestono natura tecnica sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa; in ordine alle deliberazioni relative ai compensi degli organi, viene sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Per assicurare la stabilità degli effetti delle deliberazioni adottate dal Banco, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contabili sui controlli dei bilanci degli enti pubblici, è stato previsto l'istituto della tacita manifestazione di assenso in ordine agli atti trasmessi, se, nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione, non sia disposto l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

L'articolo 14 disciplina la fase transitoria verso il nuovo assetto ordinamentale, prevedendo termini per la sollecita ricostituzione degli organi nonché forme di commissariamento per eventuale inosservanza.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 16 indica le disposizioni di natura organizzativa che vengono abrogate.

Relazione tecnico-normativa (ATN)

1. Aspetti Tecnico-Normativi in senso stretto:

a) necessità dell'intervento normativo;

l'intervento appare necessario al fine di assicurare la continuità dell'esercizio di funzioni di pubblico interesse;

b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;

l'intervento regolamentare di delegificazione incide su disposizioni normative di natura organizzativa relative al Banco;

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;

nessun contrasto, trattandosi di intervento di riorganizzazione;

d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale;

l'intervento regolamentare è di competenza statale, ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali;

vale quanto riferito in relazione al punto d);

f) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione;

Il regolamento di delegificazione riordina pienamente le disposizioni organizzative del Banco, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati dal comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuando espressamente le norme abrogate e rispettando l'ambito delle disposizioni normative primarie sulle stazioni sperimentali e sulle funzioni da svolgere.

2. Elementi di Drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso;

nulla da rilevare;

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;

i riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti;

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;

nulla da rilevare;

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo;

sono espressamente individuate le norme abrogate.

Relazione AIR

Sezione 1: Il contesto e gli obiettivi:

a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;

Il "*Banco di prova per le armi da fuoco portatili*" viene istituito e disciplinato con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20.

La legge 23 febbraio 1960, n. 186 conferisce al Banco la funzione di ente di prova delle armi da fuoco portatili fabbricate ed importate in Italia da assoggettare all'obbligo di punzonatura, lo eleva a rango di ente nazionale denominandolo "*Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*".

Con la legge 12 dicembre 1973, n. 993 - di ratifica della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 - le prove effettuate dal *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*, quale Banco di prova ufficiale per l'Italia, sono riconosciute sul territorio dei paesi aderenti alla convenzione, in conformità alle indicazioni emanate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco.

Con la legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), che istituisce il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva, viene conferito al *Banco* il compito di accertare che sulle armi comuni da sparo e sulle canne intercambiabili, prodotte ed importate nello Stato, sia impresso il numero di iscrizione del prototipo iscritto nel catalogo e, in caso contrario, di apporre il numero di iscrizione, ovvero di sequestrare o distruggere le armi.

La legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001 - ha imposto l'indicazione, nella matricola della arma da fuoco, del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea.

La legge 6 dicembre 1993, n. 509 - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. Art. 1. Definizione delle munizioni commerciali per uso - conferisce al *Banco* lo status di organismo amministrativo competente ad effettuare le prove della conformità delle munizioni per uso civile prodotte od importate in Italia ai requisiti di legge e alle indicazioni della Commissione internazionale permanente. L'articolo 10 della stessa legge attribuisce al *Banco* la denominazione ufficiale di "*Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali*".

L'intervento proposto modifica solo profili organizzativi del *Banco*, non innovando la disciplina sostanziale sui compiti dell'organismo interessato;

b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;

non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'organismo, tuttavia, si impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex art. 26 comma 1 secondo periodo del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e si colloca nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale e di una maggiore efficienza.

c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica ai sensi del citato articolo 26 in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino. Da parte delle categorie produttive che ricorrono all'organismo per le relative competenze tecniche non si sono ravvisate esigenze di revisione o soppressione del ruolo dell'organismo stesso;

d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;

economie di risorse verificabili dall'andamento gestionale dell'organismo ristrutturato dai risultati di bilancio;

e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;

Dicasteri, enti locali, categorie produttive del settore delle armi e delle munizioni;

Sezione 2. Le procedure di consultazione:

~~Nel procedimento di formazione dell'atto, si è mantenuto un continuo contatto informativo con gli organi del Banco, il cui Consiglio di Amministrazione è espressione delle categorie produttive e delle realtà istituzionali e territoriali interessate.~~

Sono state sentite, inoltre, le rappresentanze sindacali le quali, convocate il 15 giugno 2009, hanno preso atto che dal riordino dell'ente delineato dallo schema di regolamento non si producono effetti sull'assetto produttivo, occupazionale e di destinazione del personale dell'ente.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):

si è esclusa la valutazione dell'opzione del non intervento che avrebbe determinato il trasferimento di compiti e risorse dal BANCO all'amministrazione vigilante (ai sensi del comma 2 del predetto articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) essendo stata riscontrata la carenza di condizioni obiettive di funzionalità per l'esercizio in via diretta e continuativa di tali funzioni da parte della stessa amministrazione vigilante od altre amministrazioni pubbliche, oltre che la mancanza di ogni ragione di convenienza organizzativa od efficiente razionalizzazione di risorse a delineare nell'ambito ministeriale un modulo strutturale e gestionale per compiti di natura operativa in materia.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:

esclusi la semplice soppressione Banco o il trasferimento di compiti all'amministrazione vigilante per ragioni di efficienza operativa e razionalizzazione di risorse; non praticabile la privatizzazione delle funzioni in relazione a rispettive finalità e natura.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

nulla da rilevare, tuttavia, gli effetti risiedono nell'adozione di misure di semplificazione amministrativa e di organizzazione;

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;

la maggiore efficienza organizzativa si riflette come miglior esercizio delle funzioni nei confronti dei soggetti interessati;

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

nulla da rilevare;

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

nulla da rilevare;

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

si potrà registrare un migliore e più efficiente esercizio delle funzioni sulla base della razionalizzazione gestionale ed organizzativa.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

nulla da rilevare; salvo l'effetto positivo sugli operatori di un più efficiente svolgimento di funzioni di vigilanza e dell'unicità dell'organismo di riferimento;

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio:

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;

i soggetti destinatari dell'intervento riorganizzativo sono principalmente gli amministratori degli organismi interessati al riordino;

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

nulla da rilevare;

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;

previsto monitoraggio su andamenti e risultati del processo di riordino;

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;

attivabili sulla base del monitoraggio (v. art. 14, comma 6).

Relazione tecnico-finanziaria

Il Banco ricava quasi il 95 per cento delle sue entrate dalle prove di armi e dal controllo delle munizioni effettuate per legge (legge n.186 del 23 febbraio 1960, legge n. 110 del 18 aprile 1975 art.11 e legge n.509 del 6 dicembre 1993). Poco oltre il 5 per cento dei ricavi, di cui si prevede un ampliamento in relazione ad evoluzione e dinamica del mercato, deriva da servizi resi sul libero mercato (prove balistiche per soggetti pubblici e privati, collaudi ecc.).

I dipendenti del Banco, ai quali si applica il contratto nazionale collettivo dell'industria metalmeccanica, sono complessivamente 70, di cui 54 presso la sede di Gardone Val Trompia e 16 nella sede distaccata di Urbino presso la Benelli. Oltre al Direttore e 2 quadri, vi sono 11 impiegati (tra amministrativi e tecnici) e 56 operai, di cui 5 a tempo determinato.

L'Ente non ha una pianta organica, l'assunzione dei dipendenti è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio d'esercizio è redatto secondo le norme della IV Direttiva europea – Decreto legislativo n.127 del 9 aprile 1991.

Le disposizioni riorganizzative determineranno un impatto positivo, seppure di lieve entità, sulla finanza pubblica, dando luogo ad una razionalizzazione della gestione dell'ente.

L'art.2 del Regolamento prevede che, mediante convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, siano regolati i reciproci rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura delle armi il cui onere è attualmente posto a carico del bilancio dello Stato, con l'assunzione dell'onere stesso, sostenibile in relazione agli attuali equilibri di bilancio, a carico del Banco.

La posta relativa ai punzoni afferisce al capitolo 2200 del Bilancio Statale. In media la spesa per punzoni oscilla tra i 18.000 e i 19.000 euro annui. Con l'entrata in vigore del Regolamento, questa voce di costo non sarebbe più sostenuta dallo Stato, ma completamente a carico dell'Ente, che al riguardo non ha sollevato problemi ostativi di ordine gestionale.

Inoltre, per quanto riguarda la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi statutari, si rileva che:

- il Consiglio di Amministrazione passa da 12 a 7 membri;
- sebbene il nuovo Regolamento introduca all'art. 4 il Collegio dei revisori contabili costituito da 4 membri, 3 effettivi ed 1 supplente, si prevede un taglio globale della spesa attuale per compensi e funzionamento di tutti gli organi; infatti il comma 2 dell'art. 4 stabilisce espressamente che, in sede di prima attuazione del Regolamento, la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi non dovrà essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità, ridotta del trenta per cento;
- considerando dunque che la spesa per gli organi gestionali sostenuta dal Banco nell'anno 2008 è stata pari a 19.331,06 euro, di cui 18.371,00 euro per il compenso del Presidente del Banco, oltre a 978,00 euro per il rimborso spese di viaggio dei componenti del consiglio di Amministrazione, si stima un risparmio pari a circa euro 6.000,00;
- per effetto della disposizione dell'articolo 11 dello schema regolamentare, che stabilisce che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i successivi atti fonte non potranno prevedere sistemi diversi dal rimborso delle spese di viaggio dei componenti dell'Assemblea e del Cda.

Per i primi due anni, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento, il Ministero vigilante potrà monitorare gli effetti del processo di riordino e del contenimento delle spese sui compiti d'istituto grazie ad una relazione resa semestralmente dal Banco.



103
25

18
S. P. U.

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VIII

Roma,

Prot. N. 107616
Rif. Prot. Entrata N. 107591
Allegati:
Risposta a nota Nr.


All' Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

e, p.c.:

All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica, recante regolamento di riordino del Banco nazionale di prova per le armi dal fuoco portatili e per le munizioni commerciali, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007.

Si restituisce, debitamente bollinato, il provvedimento in oggetto indicato.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Carro

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI
DA FUOCO PORTATILI E PER LE MUNIZIONI COMMERCIALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2, COMMA 634, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;

~~Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;~~

Visto l'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;

Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno
amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili,

Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Visto il parere del Consiglio di Stato

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze:

Emana.

il seguente regolamento:

Articolo 1
(Riordino dell'organismo)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è disposto il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.

2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato Banco, ha sede legale in Gardone Val Trompia.

Articolo 2
(Compiti)

1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti disposizioni normative, nonché gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.

2. Il Banco svolge altresì attività e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidate mediante convenzione da amministrazioni ed organismi pubblici o privati, con corrispettivo.

3. Il Banco può altresì stipulare per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o

internazionali.

4. Mediante convenzione con il Ministero dello sviluppo economico sono regolati i rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura previsti dalle vigenti disposizioni con assunzione dei relativi oneri a carico del Banco.

Articolo 3

(Autonomia statutaria e organizzativa)

1. In considerazione della peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco è riconosciuta autonomia statutaria ed organizzativa, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.
2. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e della difesa.
3. Lo Statuto determina:
 - a) le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche;
 - b) le modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari;
 - c) l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche.
4. Lo Statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di:
 - a) criteri e modalità per la designazione del Direttore generale in relazione a requisiti di professionalità ed onorabilità;
 - b) gestione del personale;
 - c) definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne;
 - d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;
 - e) criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.

Articolo 4

(Organi)

1. Sono organi del Banco:
 - a) l'Assemblea dei partecipanti;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. I compensi degli organi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale. In sede di prima attuazione del presente regolamento, la spesa complessiva per

compensi e funzionamento degli organi di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità, ridotta del trenta per cento.

Articolo 5 (*L'Assemblea dei partecipanti*)

1. E' istituita l'Assemblea dei partecipanti, quale espressione della forma associativa originaria dell'ente, nel rispetto del criterio di rappresentanza di organismi e categorie presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in numero complessivamente non superiore alle 12 unità e nel rispetto delle vigenti proporzioni tra rappresentanze diverse.

2. L'Assemblea dei partecipanti resta in carica quattro anni e delibera sulle seguenti materie:

- a) adozione dello Statuto e sue modificazioni, da adottarsi con la maggioranza di due terzi dei partecipanti;
- b) linee programmatiche generali delle attività;
- c) articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del Consiglio di amministrazione;
- d) promozione di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati;
- e) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione;
- f) questioni attribuite espressamente dallo Statuto.

Articolo 6 (*Consiglio di amministrazione*)

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il Consiglio di amministrazione, che resta in carica quattro anni, è costituito da sette componenti, di cui due per la categoria dei fabbricanti di armi, uno per la categoria dei fabbricanti di munizioni, uno in rappresentanza del Comune di Gardone Val Trompia, uno in rappresentanza rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa;

3. Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a:

- a) individuazione degli obiettivi programmatici delle attività del Banco;
- b) verifica dell'attuazione dei programmi;
- c) atti organizzativi interni;
- d) piano triennale, piano annuale di attività e loro aggiornamenti;
- e) bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relative relazioni.

4. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per gravi violazioni di legge o dei fini istituzionali del Banco. Con lo stesso decreto, per l'amministrazione del Banco è nominato, per un periodo non superiore ad un anno, un

Commissario straordinario cui viene corrisposta un'indennità, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 7 (Presidente)

1. Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, è nominato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica quattro anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Banco e convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso.

Articolo 8 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, di cui un revisore effettivo designato dall'Assemblea dei partecipanti, un revisore effettivo designato dal ~~Ministro dello sviluppo economico ed un revisore effettivo, che presiede il Collegio, ed uno~~ supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco.

Articolo 9 (Il Direttore generale)

1. Il Direttore Generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di amministrazione, con rapporto di lavoro regolato secondo la vigente disciplina contrattuale di riferimento.
2. Il Direttore generale è l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il Direttore Generale propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore.
3. Il Direttore generale è responsabile della gestione del Banco, assicurando la funzionalità dell'ente e la continuità dell'esercizio dei relativi compiti di istituto.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario.

Articolo 10 (*Fonti di finanziamento*)

1. Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso:

- a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
- b) corrispettivi per prestazioni di servizi;
- c) rendite del patrimonio;
- d) donazioni, lasciti e liberalità, previa accettazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- e) eventuali altre entrate.

2. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota delle spese generali ad esse imputabili.

Articolo 11 (*Gestione finanziaria e contabile*)

~~1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile.~~

2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 12 (*Personale*)

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. E' fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco ed, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.

Articolo 13 (*Vigilanza*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, sono soggetti all'approvazione del

Ministero dello sviluppo economico i seguenti atti deliberativi:

- a) i regolamenti interni di natura amministrativa;
- b) i bilanci e i piani deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
- d) la partecipazione ad organismi societari;
- e) l'istituzione di sezioni locali del Banco;
- f) i compensi degli organi.

2. I regolamenti interni che rivestono natura tecnica sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa; il Ministero dell'economia è sentito in ordine a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, nonché quanto previsto dall'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalle vigenti disposizioni contabili sui controlli dei bilanci degli enti pubblici, le restanti deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 divengono esecutive se, nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero dello sviluppo economico non ne disponga l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

4. Il Ministero dello sviluppo economico può sospendere i termini di cui al comma 3; per una sola volta e per un periodo di pari durata.

Articolo 14

(Disposizioni transitorie)

1. Gli organi del Banco sono ricostituiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il nuovo statuto del Banco è deliberato dall'Assemblea dei partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In caso di mancata ricostituzione degli organi o deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1 e 2, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per i relativi adempimenti.

4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

5. La composizione dell'Assemblea dei partecipanti e del Consiglio di amministrazione, in sede di prima attuazione del presente regolamento, è definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Fermi restando i compiti di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, per un periodo non superiore ai due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto con riguardo in particolare agli effetti su di essi del processo di riordino e contenimento delle spese.

Articolo 15
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 8, 9, 12, 15 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;
- b) l'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
- c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;
- d) l'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

13/1/10

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
ENTRATA - 13/01/2010 - 0000549
Ufficio : Gabinetto



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 93

Roma, addi 12 gennaio 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **4926/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

**RIORDINO BANCO NAZIONALE DI
PROVA PER LE ARMI DA FUOCO
PORTATILI E LE MUNIZIONI
COMMERCIALI**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DIPARTIMENTO
PER L'IMPRESA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

Numero 43/201 e data 11/12/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2009

NUMERO AFFARE 04926/2009

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione;

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
“Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ”.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 04/12/2009, trasmessa con lettera pari data, prot. n. 0031561, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che il "*Banco di prova per le armi da fuoco portatili*", istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, nasce come espressione della volontà di coniugare l'interesse nazionale ad elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia con l'interesse locale al sostegno della onusta e fiorente industria delle armi del Bresciano. Questa duplice natura si riflette sull'ordinamento dell'ente che l'articolo 1 del predetto regio decreto n. 20 del 1910, costituisce come *consorzio* tra i comuni di Brescia, Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, cui partecipa altresì il Ministero dell'agricoltura, Industria e commercio, con un apporto di capitale di misura maggioritaria; il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dai rappresentanti degli enti locali fondatori, da un rappresentante del Ministero della guerra e da due rappresentanti dei fabbricanti delle armi; in caso di scioglimento del consorzio, è stabilita la devoluzione di ogni attività ai Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.

L'ente acquista nel corso degli anni prestigio nazionale ed internazionale per l'alta professionalità dei suoi servizi, tanto che la legge 23 febbraio 1960, n. 186, conferendogli la funzione di ente di prova delle armi da fuoco portatili fabbricate ed importate in Italia da assoggettare all'obbligo di punzonatura, lo eleva a rango di ente

nazionale denominandolo "*Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*".

In forza della legge 12 dicembre 1973, n. 993 - di ratifica della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 - le prove effettuate dal *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*, quale Banco di prova ufficiale per l'Italia, in conformità alle indicazioni emanate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco, sono riconosciute sul territorio dei paesi aderenti alla convenzione.

Con la legge 18 aprile 1975, n. 110, che detta norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, istituendo il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva, viene conferito al *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia* il compito di accertare che sulle armi comuni da sparo e sulle canne intercambiabili, prodotte ed importate nello Stato, sia impresso il numero di iscrizione del prototipo iscritto nel catalogo provvedendo, in caso di mancanza, ad apporre su di esse il numero di iscrizione, ovvero procedendo al loro sequestro e distruzione.

Sulla materia è di recente intervenuta la legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 -

che ha imposto l'indicazione nella matricola dell'arma da fuoco del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana ovvero di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea.

Infine la legge 6 dicembre 1993, n. 509, che detta norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile, con l'articolo 1 conferisce al *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia* lo status di organismo amministrativo competente ad effettuare le prove della conformità ai requisiti di legge ed alle indicazioni della Commissione internazionale permanente delle munizioni per uso civile prodotte od importate in Italia e, con l'articolo 10, ne muta la denominazione ufficiale in "*Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali*".

In relazione a quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Amministrazione osserva che la delicatezza dei compiti istituzionali e la necessaria funzionalità del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali (per il quale non sono previste comunque sovvenzioni a carico dello Stato), impongono di non ipotizzarne in alcun modo la sua soppressione, anche perché le rilevanti attività dallo stesso svolte non sono effettuabili da altro organismo e tantomeno da un Ministero.

Di qui lo schema di regolamento in oggetto che, nel rispetto dei

limiti e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agisce sul piano proprio del riassetto organizzativo, senza incidere sulla natura sostanziale dei compiti istituzionali. Esso si compone di 16 articoli.

Con l'articolo 1, "Riordino dell'organismo", ci si limita a tener ferme le competenze, previste dalla legislazione vigente, sulla vigilanza ed i controlli di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e della difesa e dell'interno e si ribadisce che la sede legale è in Gardone Val Trompia.

L'articolo 2 relativo ai compiti del Banco prevede che lo stesso possa svolgere le attività ed i servizi tecnici anche quale soggetto imprenditoriale dietro pagamento di un corrispettivo liberamente determinato dal mercato e che, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, può stipulare accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; è altresì precisato che gli oneri della punzonatura, oggi a carico dello Stato, sono posti a carico del Banco. L'articolo 3 riconosce autonomia statutaria ed organizzativa al Banco, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica allo stesso attribuiti; il potere di deliberare lo Statuto è attribuito alla *Assemblea dei partecipanti*, organo, di nuova creazione. Lo Statuto stabilisce le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del

Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche; delinea, in particolare: le modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari; l'articolazione organizzativa interna del Banco e le modalità di adozione dei regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

L'articolo 4 elenca gli organi del Banco e stabilisce che i compensi degli organi siano deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale; peraltro, in sede di prima attuazione del presente regolamento, è previsto che la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi non può essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità, ridotta del trenta per cento.

L'articolo 5 istituisce l'Assemblea dei partecipanti, il cui numero complessivo non può superare le dodici unità in rappresentanza di organismi e categorie presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del regolamento

L'articolo 6 concerne il Consiglio di Amministrazione. In ossequio all'esigenza di snellire gli organi degli enti pubblici, in coerenza con il disposto della lettera d) del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si prevede la riduzione dell'attuale numero dei componenti da dodici a sette; essi durano in carica quattro anni e

sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico: due in rappresentanza della categoria dei fabbricanti di armi, uno della categoria dei fabbricanti di munizioni, uno del Comune di Gardone Val Trompia, uno, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

L'articolo 7, relativo al Presidente, attribuisce a questi la rappresentanza legale del Banco e precisa che lo stesso è designato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, ed è nominato su proposta del Ministro dello sviluppo economico con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica quattro anni.

L'articolo 8 concerne il Collegio dei revisori dei conti che si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, di cui un revisore effettivo designato dall'Assemblea, un revisore effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico ed un revisore effettivo, che presiede il Collegio, ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9 riguarda la figura del Direttore generale, cui è conferito il compito di assicurare la funzionalità dell'ente, con significativa sfera di autonomia nell'esercizio del potere gestionale-operativo del Banco, adeguata alle rilevanti responsabilità in termini di rispetto delle normative di pubblica sicurezza, nazionali ed internazionali, quale unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione

di armi comuni, di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il Direttore Generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di amministrazione; egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, con funzioni di segretario e propone al Consiglio la nomina dei responsabili di settore.

L'articolo 10 dopo aver precisato che il Banco svolge la sua attività senza oneri a carico dello Stato, ne elenca le fonti di finanziamento e mantiene il controllo ministeriale sul rispetto del criterio di determinazione delle tariffe richieste per l'attività istituzionale svolta *ope legis*.

L'articolo 11 prosegue e rafforza la linea di indirizzo, sin qui attuata dal Banco, di gestione finanziaria secondo criteri civilistici finalizzata al pareggio economico.

L'articolo 12 relativo al personale rinvia al codice civile per la disciplina del rapporto di lavoro e mantiene per i dipendenti il divieto di svolgere attività incompatibili con le funzioni esercitate dal Banco ed in particolare quelle connesse con l'industria ed il commercio delle armi.

L'articolo 13 conferma la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico sul Banco indicando gli atti che devono essere sottoposti alla sua approvazione prevedendo il tacito assenso sugli atti trasmessi

qualora nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero non ne disponga l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

L'articolo 14 fissa i termini per la ricostituzione dei nuovi organi e per l'approvazione dello Statuto prevedendo, in caso di inosservanza, la nomina di un commissario straordinario per i relativi adempimenti.

L'articolo 15, reca la clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 16 indica le disposizioni che vengono abrogate.

Considerato:

La Sezione rileva preliminarmente che dalla documentazione trasmessa non risulta acquisito il concerto dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e quello del ministro dell'economia e delle finanze.

La Sezione ritiene altresì necessario acquisire il parere della Ragioneria generale dello Stato così come avvenuto per gli altri regolamenti di riordino. In particolare occorre chiarire come si pervenga ad una stima di risparmio di circa sei mila euro per la spesa degli organi gestionali, tenuto conto che nella relazione tecnico finanziaria il punto non appare di immediata evidenza, così come non risulta chiaro come possa realizzarsi in concreto la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, secondo la quale, in sede di prima attuazione del regolamento la spesa complessiva per compensi

e funzionamento degli organi dovrà risultare inferiore del trenta per cento rispetto a quella in essere.

Nel merito la Sezione osserva che non appare adeguatamente motivata e giustificata l'introduzione del nuovo organo collegiale costituito dall'Assemblea dei partecipanti, in numero e composizione corrispondenti a quelli dell'attuale consiglio di amministrazione, tanto più che, per tale via diventa del tutto fittizia la riduzione, sottolineata dall'Amministrazione, da 12 a 7 dei componenti del consiglio di amministrazione, in quanto tale presunta riduzione viene recuperata, con interessi, attraverso il nuovo organo. Si ha la sensazione che in tal guisa venga sostanzialmente aggirato il principio e criterio direttivo indicato all'articolo 2, comma 634, lettera d), della legge n. 244 del 2007 ove si legge: "razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi". Al termine dell'operazione, infatti, i componenti a vario titolo di organi collegiali passano dagli attuali 12 a 19.

Inoltre l'Amministrazione dovrà fornire adeguate motivazioni in ordine al rispetto dei criteri, che pur sembrerebbero dover essere considerati in questo stesso regolamento, contenuti nell'articolo 17, comma 6, lettere h) ed i) del decreto-legge n.78 del 2009, (che ha modificato l'articolo 2, comma 634, della legge 24.12.2007, n. 244) che prevedono rispettivamente: "la riduzione del numero degli uffici

dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”; nonchè “la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento”.

Sotto il profilo formale, si richiama, per la redazione del testo, al rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101, recante “Guida alla redazione dei testi normativi”.

In particolare, a fini meramente collaborativi ed esemplificativi, senza alcun intendimento esaustivo, si formulano sin d’ora i seguenti suggerimenti: 1) nel preambolo del decreto, dopo le parole “Visto il parere del Consiglio di Stato” siano aggiunte le altre “espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del...”; 2) all’articolo 2, comma 3, sopprimere la parola “altresi”; 3) coordinare l’articolo 3, comma 2, con l’articolo 5, comma 2, lettera a) nel senso sia di evitare la ripetizione del richiamo alla maggioranza dei due terzi per l’approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni, sia di uniformarne la dizione, in quanto nell’un caso si fa riferimento alla maggioranza dei componenti e, nell’altro caso, alla semplice

maggioranza dei partecipanti; 4) all'articolo 9, riformulare il comma 3, come segue: "3. Il direttore generale è responsabile della gestione del Banco; egli assicura la funzionalità dell'ente e la continuità dell'esercizio dei relativi compiti d'istituto".


Per le susposte considerazioni la Sezione rinvia, pertanto, la definitiva espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui sopra.

P.Q.M.

Rinvia l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione provveda agli adempimenti richiesti.


L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli



*ho fatto
ho ricevuto*

12.03/10



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2386

Roma, addi *25 maggio 2010*

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **4926/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

**RIORDINO BANCO NAZIONALE DI
PROVA PER LE ARMI DA FUOCO
PORTATILI E LE MUNIZIONI
COMMERCIALI**

Allegati N. _____
.....

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DIPARTIMENTO
PER L'IMPRESA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0013034 - 26/05/2010 - INGRESSO
17.12.03/10

Numero 2386/10 e data 25/05/2010 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2010

NUMERO AFFARE 04926/2009

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *"Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007"*.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 24 novembre 2009, trasmessa con lettera pari data, prot. n. 0031561, con la quale il Ministero dello sviluppo economico (Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di decreto ministeriale in oggetto;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2009:

Vista la relazione in adempimento del 23 aprile 2010, prot. n. 17.12.3/10, trasmessa dal Capo dell'Ufficio legislativo.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso e Considerato

Con la relazione in adempimento sopra indicata l'Amministrazione trasmette, come richiesto da questa Sezione con il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2009, la documentazione dell'intervenuta intesa con i ministri concertanti; trasmette altresì il testo del regolamento "*bollinato*" dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza nulla dire in ordine al richiesto parere della stessa Ragioneria che, ove espresso, occorrerebbe far pervenire a questa Sezione anche al fine di conoscere le sue valutazioni sulla effettività delle riduzioni di spesa ipotizzate dall'Amministrazione proponente.

Quanto alle osservazioni formulate ed ai chiarimenti richiesti nel predetto parere interlocutorio, la Sezione se ritiene sufficientemente condivisibile la motivazione fornita dall'Amministrazione in ordine alla mancata riduzione del numero degli uffici dirigenziali in relazione all'attuale articolazione dell'ente, così come la difficile applicazione, allo stato, del criterio di cui alla lettera i) dell'art. 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007, attesa "*la ragguardevole opera di ristrutturazione della propria struttura organizzativa*" effettuata con il regolamento approvato con d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197 che ha previsto una "*sensibile riduzione*

degli uffici dirigenziali”, non altrettanto ritiene in ordine alla mancata riduzione del personale non dirigente ed al *“contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”*, di cui alla lettera h) del predetto comma 634, in quanto per esse ci si limita ad esporre genericamente che l’ente *“ha una struttura molto ridotta”*, senza motivare adeguatamente la mancata applicazione di quel principio e criterio direttivo.

Con riferimento al richiesto chiarimento in ordine alle modalità attraverso le quali dovrebbe realizzarsi il previsto risparmio stimato in 6307,00 euro l’Amministrazione, da un lato, ripete letteralmente quanto esposto nella relazione iniziale e, dall’altro lato, avuto anche riguardo al tema generale del contenimento delle spese rappresenta che i componenti dell’assemblea dei partecipanti così come finora i membri del consiglio di amministrazione, diversi dal presidente, non hanno alcun compenso salvo gli eventuali rimborsi spese di viaggio.

In proposito sembra alla Sezione (e del resto rilievi analoghi erano stati formulati dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione con lettera 9 giugno 2009, in relazione alla quale non risulta in atti alcuna risposta) che occorra maggior chiarezza nel testo regolamentare in quanto ciò che è sopra affermato potrebbe ritenersi contraddetto dall’art. 4, comma 2 dello schema di regolamento che, invece, affida al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, la deliberazione dei *“compensi degli organi”*, senza escludere espressamente quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e, cioè, l’Assemblea dei partecipanti ed il consiglio di amministrazione, il che potrebbe comportare una lievitazione anziché

una riduzione della spesa. Non solo, ma sempre il comma, 2 afferma che la spesa complessiva per gli organi, sia pure soltanto *“in sede di prima attuazione”* dovrà essere ridotta del trenta per cento rispetto a quella attuale afferente ad analoghe finalità, senza, peraltro, che sia chiarito, nemmeno nella relazione tecnica, come ciò possa realizzarsi in concreto.

La Sezione pur prendendo atto di quanto osservato nella relazione, secondo cui la scelta della costituzione dell'assemblea dei partecipanti *“è sembrata imposta dalla peculiare struttura associativa dell'organismo, in relazione al ridimensionamento dei componenti del Consiglio di amministrazione”* – il che conferma le riserve espresse nel precedente parere interlocutorio – non può non rilevare la macchinosità del riordino previsto che, lungi dal raggiungere un obiettivo di semplificazione ha introdotto un nuovo organismo, l'assemblea dei partecipanti, ed ha attribuito all'ente autonomia amministrativa ed una nuova potestà statutaria, tutti elementi dei quali in precedenza, e per molti anni, non si era sentito il bisogno. In ogni caso dovrebbe essere precisato che ai componenti dell'assemblea dei partecipanti oltre a non poter essere corrisposto alcun compenso, non potrebbero essere rimborsate spese di qualsivoglia natura, anche di viaggio, da parte dell'ente in quanto le stesse dovrebbero essere a carico degli organismi che essi rappresenterebbero.

Con riferimento, poi, agli articoli 4, comma 2 e 14, comma 6, che, nell'attuale formulazione non possono non essere ritenuti obiettivamente collegati, appaiono incongrue le limitazioni ivi previste

rispettivamente con riguardo alla "prima attuazione" ed al "periodo non superiore ai due anni" che dovrebbero essere eliminate o comunque riformulate ad evitare che possa ritenersi che il contenimento delle spese costituisca mero artificio per un tempo poco significativo.


La Sezione, infine, prende atto dell'accoglimento da parte dell'Amministrazione dei suggerimenti formali indicati nel parere interlocutorio, ma ritiene di dover sospendere l'espressione del parere definitivo per consentire all'Amministrazione di riflettere sulle considerazioni sopra prospettate in modo che la stessa possa provvedere ad introdurre nello schema di regolamento quelle modificazioni che valgano a renderlo più conforme alla normativa primaria ed agli obiettivi che l'hanno giustificata.

P.Q.M.

Rinvia l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione provveda agli adempimenti richiesti


L'ESTENSORE

Silvio Traversa




IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO

Giovanni Mastrocola





Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dello Sviluppo Economico

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Struttura: UL

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0010291 - 23/04/2010 - USCITA

17.12.2/10

AL CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI

P.ZZA CAPO DI FERRO, 13

00186 ROMA

Oggetto: schema di DPR recante Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, a norma dell'art 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Con riferimento alle osservazioni formulate da codesto Consesso sullo schema regolamentare indicato in oggetto, nel parere n. 4926/2009 reso nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 dicembre 2009, si rappresenta quanto segue.

Il testo è stato concertato con il Ministero dell'economia e delle finanze ed è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009; a completamento della documentazione si allega copia della nota del suddetto Ministero e del testo "bollinato" dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, compresa la relazione tecnica, nonché copia delle note trasmesse in fase di concertazione istruttoria dai Ministeri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Circa le osservazioni esposte riguardo alla prevista costituzione della Assemblea dei partecipanti, si ritiene di precisare che tale scelta è sembrata sostanzialmente imposta dalla peculiare struttura associativa dell'organismo, in relazione al ridimensionamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda infatti che l'ente nasce come espressione della volontà di coniugare l'interesse nazionale ad elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia con l'interesse locale al sostegno della industria delle armi del Bresciano.

Questa duplice natura si riflette sull'ordinamento dell'ente: esso viene costituito dall'articolo 1 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, come *consorzio* tra i comuni di Brescia, Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, alla cui costituzione partecipa anche il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio con un apporto di capitale di misura maggioritaria.

Partendo da una riflessione sul legame associativo iniziale e sulla relativa peculiare natura giuridica, si è ritenuto che la prevista riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in fase di

ristrutturazione dell'ente non dovesse pregiudicare le condizioni di rappresentatività per tutte le componenti che hanno contribuito alla creazione di tale realtà associativa, tanto più in relazione ad eventualità di scioglimento dell'organismo stesso.

Spostando sostanzialmente sul Consiglio di Amministrazione le competenze relative alla continuità funzionale e gestionale dell'ente nel suo ordinario ruolo già definito dalle vigenti disposizioni, si palesa in via immediata l'esigenza di fondo di preservare a tutte le componenti associative la possibilità di intervenire sugli eventi di mutamento sostanziale della natura dell'organismo stesso (è il caso delle modifiche statutarie).

In sostanza, l'attività dell'Assemblea non ha la continuità degli organi ordinari ed è finalizzata solo a consentire il mantenimento di un luogo, nel cui interno, riprendendo la formula contenuta nell'articolo 8 della legge 186/1960, hanno "adeguato posto" le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati.

L'Assemblea non supera i limiti di componenti del precedente Consiglio di Amministrazione e la sua attività è legata solo a momenti straordinari e molto ridotti; di converso, viene notevolmente ridotto il numero di componenti del Consiglio di amministrazione (da 12 a 7 membri), la cui attività è il fulcro della vicenda gestionale dell'ente e richiede una reiterazione di riunioni certamente diversa. Ma, anche su tale reiterazione, è da registrare che l'orientamento dell'organismo, in coerenza con le posizioni di questo Ministero vigilante, è per una razionalizzazione dei lavori ed un contenimento delle riunioni stesse.

Passando ad altra questione sollevata nel parere interlocutorio in riferimento, si rappresenta che l'intervento di riordino si è sviluppato secondo i criteri direttivi previsti dall'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, in quanto coerenti con le specificità ordinamentali e organizzative dell'organismo stesso e applicabili nel caso.

In particolare, non è configurabile una ipotesi di applicabilità del criterio direttivo previsto dall'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, come introdotto dall'art. 17, comma 6, del decreto legge n. 78 del 2009, relativo alla riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale. L'ente ha infatti una struttura molto ridotta, senza articolazioni in uffici dirigenziali, ed una eventuale contrazione d'organico assumerebbe profili dirimenti per l'operatività dello stesso e l'assolvimento dei delicati compiti ad esso conferiti dal legislatore statale, propri di un organismo amministrativo di rilievo nazionale, finalizzati alla cura dell'interesse pubblico alla sicurezza nella fabbricazione ed importazione delle armi da fuoco e delle munizioni da sparo. I dipendenti a tempo indeterminato del Banco, ai quali si applica il contratto nazionale collettivo dell'industria metalmeccanica, sono complessivamente 65, di cui 53 presso la sede di Gardone Val Trompia e 12 nella sede distaccata di Urbino presso la Benelli. Oltre al Direttore e 2 quadri, vi sono 11 impiegati (tra amministrativi e tecnici) e 51 operai, cui si aggiungono 4 operai a tempo determinato e 2 a tempo somministrato impiegati nei periodi in cui il carico di lavoro è massimo.

Del pari, non si è ritenuto possibile seguire l'ulteriore criterio direttivo previsto dall'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, anche esso introdotto dall'art. 17, comma 6, del decreto legge n. 78 del 2009, relativo alla riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale. In proposito, si sottolinea che l'amministrazione vigilante (ossia, il Ministero dello sviluppo economico) ha provveduto ad una ragguardevole opera di ristrutturazione della propria struttura organizzativa con il relativo regolamento approvato con d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, con il quale si è proceduto ad una sensibile riduzione degli uffici dirigenziali, in coerenza con il disposto del citato art. 74 del decreto legge n. 112 del 2008.

Del resto, la riduzione di uffici e personale appare doversi collegare alla eventualità della trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero della soppressione e messa in liquidazione degli stessi (art. 2, comma 634, lett. b della legge n. 244 del 2007), ovvero della fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali (art. 2, comma 634, lett. c della legge n. 244 del 2007), ipotesi in relazione alle quali appare coerente e ragionevole imporre una riduzione degli apparati ministeriali deputati ad attività inerenti le relative funzioni di vigilanza. Tale circostanza non ricorre, all'evidenza, nel caso dell'ente in oggetto.

Ancora, può evidenziarsi che la necessità di conseguire necessariamente riduzioni di spesa attraverso anche la riduzione dei costi degli apparati organizzativi delle amministrazioni vigilanti appare essere contraddetta dal comma 8 dell'art. 17 del decreto legge n. 78 del 2009, laddove è espressamente stabilito che entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni vigilanti, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati "ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo", lasciando, in tal modo, intendere che la riduzione di tali ultimi spese sia facoltativa.

In ogni caso, è da ricordare che l'organismo in esame non comporta oneri per lo Stato e non risulta incluso nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; in ragione di ciò è dubbio che l'organismo possa rientrare nella categoria di enti coinvolti nel processo di riordino delineato nell'ambito del disegno c.d. "taglia-enti" ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quale si innestano le misure di riduzione di spesa sopra richiamate.

La questione degli oneri è stata oggetto di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a quanto disposto nel testo ed alle valutazioni riportate nella relazione tecnica "bollinata" dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Innanzitutto è da dire che l'impatto sul bilancio statale del provvedimento in esame è in termini di riduzione di spesa. Infatti, l'articolo 2 del regolamento in esame prevede che, mediante convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, siano regolati i reciproci rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura delle armi il cui onere è attualmente posto a carico del bilancio dello Stato, con l'assunzione dell'onere stesso, sostenibile in relazione agli attuali equilibri di bilancio, a carico del Banco. La posta relativa ai punzoni afferisce al capitolo 2200 del bilancio statale. In media la spesa per punzoni oscilla tra i 18.000 e i 19.000 euro annui. Con l'entrata in vigore del Regolamento, questa voce di costo non sarebbe più sostenuta dallo Stato, ma completamente a carico dell'Ente, che al riguardo non ha sollevato problemi ostativi di ordine gestionale.

Altri interventi hanno solo natura di razionalizzazione di spese a carico dell'organismo stesso, per il quale non sono previsti contributi a carico dello Stato (ai sensi dell'articolo 10 del regolamento il Banco provvede al finanziamento delle proprie attività senza oneri a carico dello Stato).

In particolare, il comma 2 dell'art. 4 stabilisce espressamente che, in sede di prima attuazione del Regolamento, la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi non dovrà essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità, ridotta del trenta per cento.

Considerando che la spesa per gli organi gestionali sostenuta dal Banco nell'anno 2009 è stata pari a 21.025,16 euro, di cui 18.371,00 euro per il compenso del Presidente del Banco, oltre a 2654,12 euro per il rimborso spese di viaggio dei componenti del consiglio di Amministrazione, si stima un risparmio intorno ai 6.307,00 euro.

Il contenimento delle spese comprende, come detto, anche gli oneri gestionali per il funzionamento degli organi collegiali.

Inoltre, è da precisare che la partecipazione all'Assemblea è da configurare quale esercizio di compiti istituzionali ovvero di interessi della categoria rappresentata e, pertanto, senza compensi, come del resto è avvenuto finora per i componenti il Consiglio d'amministrazione, diversi dal Presidente, a parte gli eventuali rimborsi spese.


Per il contenimento di rimborsi spese dei membri del Collegio dei revisori dei conti, nella designazione dei funzionari pubblici e dei professionisti chiamati a coprire l'incarico di revisore, si opererà una scelta preferenziale tra quelli in servizio nell'ambito della medesima provincia o regione in cui deve svolgersi l'attività.

Poiché l'articolo 11 dello schema regolamentare stabilisce che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri, non potranno in ogni caso prevedersi sistemi diversi dal rimborso delle spese di viaggio dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione. Per la verifica dell'attuazione di quanto disposto, anche in ordine alle eventuali problematiche applicative, è la previsione (art. 13, comma 2) sulla sottoposizione ad approvazione del Ministero vigilante, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, delle deliberazioni sui compensi degli organi.

Di piu': per i primi due anni, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento, il Ministero vigilante potrà monitorare gli effetti del processo di riordino e del contenimento delle spese sui compiti d'istituto anche grazie ad una relazione resa semestralmente dal Banco (art. 14, comma 6).

Infine, si accolgono i suggerimenti riguardo alle modifiche normative da apportare all'articolato, allegando a tal fine la bozza di testo opportunamente corretta.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv. Mario Antonio Scino)





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3461/2010

Roma, addì 22 Agosto 2010

Risposta a nota del
N.

Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIORDINO BANCO NAZIONALE DI
PROVA PER LE ARMI DA FUOCO
PORTATILI E LE MUNIZIONI
COMMERCIALI**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **4926/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DIPARTIMENTO
PER L'IMPRESA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

SPEDIZIONE

Numero 3461/2010 data 22/1/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 12 luglio 2010

NUMERO AFFARE 04926/2009

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
“Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 24 novembre 2009, trasmessa con lettera pari data, prot. n. 0031561, con la quale il Ministero dello sviluppo economico (Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di decreto ministeriale in oggetto;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2009;

Vista la relazione in adempimento del 23 aprile 2010, prot. n. 17.12.3/10, trasmessa dal Capo dell'Ufficio legislativo;

Visto l'ulteriore parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 10 maggio 2010;

Vista la relazione in adempimento del 2 luglio 2010, prot. n. 0015723, trasmessa dal Capo dell'Ufficio legislativo;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso e Considerato:

Con la relazione in adempimento sopra indicata l'Amministrazione fornisce elementi di riscontro alle osservazioni formulate da questa Sezione con il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 10.05.2010, allegando altresì il testo modificato dello schema di regolamento secondo le indicazioni contenute nel predetto parere.

In riferimento ai richiesti chiarimenti di cui al parere espresso nell'adunanza del 10 maggio 2010 e, precisamente, avuto riguardo sia alla riduzione del personale non dirigente ed al contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento, di cui alla lettera h) del comma 634 della legge n. 244 del 2007, sia alle modalità attraverso le quali si determinerebbe il risparmio indicato, la Sezione prende atto delle motivazioni addotte nella relazione in adempimento.

Rileva al riguardo l'Amministrazione che *“l'organico del Banco è al momento rigorosamente necessario per le esigenze minime di funzionalità all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e che le attuali modalità di gestione non lasciano margini per riduzioni significative delle spese oltre quelle già*

preordinate... pena il detrimento dell'attività resa dall'ente"; e aggiunge che "oltre all'attività obbligatoria per legge, per la quale non sono ipotizzabili misure riduttive per esigenze essenziali di sicurezza, il Banco svolge anche attività commerciale con criteri imprenditoriali, per la quale sarebbero al contrario necessarie politiche gestionali espansive per il personale in relazione all'andamento dell'attività stessa".

Tali considerazioni appaiono fornire risposta alle perplessità prospettate nel predetto parere interlocutorio, tanto più che l'attività dell'Ente, come sottolineato nella relazione stessa, non comporta oneri a carico dello Stato.


Quanto agli specifici rilievi formulati sull'articolato dello schema di regolamento, la Sezione ritiene che le modifiche introdotte agli articoli 4, commi 2, 3 e 4, 6, comma 2, 13, comma 1, lettera f) e 14, comma 6, nel nuovo testo trasmesso, superino pienamente le preoccupazioni espresse accogliendo i suggerimenti proposti.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sul nuovo schema di regolamento trasmesso.


L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Maria Barbagallo)





Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0015723 - 02/07/2010 - USCITA

12.03/10

AL CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI
P.ZZA CAPO DI FERRO, 13
00186 ROMA

Oggetto: schema di DPR recante Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, a norma dell'art 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si fa riferimento alla nota n. 2386 in data 25 maggio 2010, con la quale è stato trasmesso il parere interlocutorio reso da codesto alto Consesso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 2010.

Si forniscono in particolare gli elementi di riscontro a tale parere interlocutorio, allegando il testo modificato secondo le indicazioni contenute nel predetto parere.

In particolare, all'art. 4 sono stati espressamente esclusi i compensi per gli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (Assemblea dei partecipanti e Consiglio di Amministrazione) ed è stata resa esplicita l'assenza di rimborsi spese, anche di viaggio, per i componenti dell'Assemblea. E' stato inoltre inserito un nuovo comma 3, che specifica che la spesa per il funzionamento degli organi di gestione deve essere ridotta del 30 per cento con riferimento a quella esposta nell'ultimo bilancio consuntivo. La riduzione potrà avvenire agendo sui rimborsi spese dei membri del Consiglio di Amministrazione e sui compensi del Presidente. Il comma 4 specifica inoltre che saranno fissati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa vigente e che tali obiettivi saranno tenuti in considerazione nell'attività di vigilanza esercitata da questo Ministero (come richiamato al comma 1 lettera f) dell'art. 13).

All'art. 6 è prevista un'ulteriore riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, con ciò portando a cinque (da dodici) i componenti e consentendo un risparmio aggiuntivo in relazione ai rimborsi spese. Si è seguita in tal senso anche una indicazione contenuta nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), ancora in fase di esame parlamentare, fatta salva naturalmente l'applicazione di ogni altra misura che sarà prevista dal provvedimento stesso, come risultante dall'approvazione della relativa legge di conversione.

Si precisa inoltre che il risparmio stimato in 6.307,00 euro, come illustrato nella precedente relazione, è ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alle spese per gli organi gestionali di cui al bilancio consuntivo del 2009 (21.025,16) come previsto all'art. 4 comma 3; il chiarimento

normativo operato sul termine di riferimento rappresentato dall'ultimo bilancio consuntivo, rende la determinazione puntuale.

Infine, come osservato da codesto Consiglio, all'art. 14 è stato eliminato il riferimento al "periodo non superiore ai due anni".


Si allega inoltre copia della nota in data 13 ottobre 2009, con la quale l'Ufficio legislativo-Economia del Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso la nota della Ragioneria generale dello Stato con la comunicazione di assenza di osservazioni all'ulteriore corso del regolamento in questione, anche in relazione alla relativa relazione tecnica.

Per quanto concerne il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento e di quelle relative al personale, anche a seguito di ulteriori verifiche effettuate dalla competente Direzione generale, non si può che ribadire che l'organico del Banco è al momento rigorosamente necessario per le esigenze minime di funzionalità all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e che le attuali modalità di gestione non lasciano margini per riduzioni significative delle spese oltre quelle già preordinate secondo le linee tracciate dal regolamento in esame e dalle vigenti disposizioni, pena il detrimento dell'attività resa dall'ente. L'oggettività di tali limiti è del resto alla base della ratio dell'intervento regolamentare, sul quale vi è stata la positiva concertazione anche tecnica dell'amministrazione dell'economia, che si traduce nella specificità dei relativi contenuti, come illustrati nelle relazioni di questo Ministero in data 24 novembre 2009 e 23 aprile 2010. D'altra parte oltre all'attività obbligatoria per legge, per la quale non sono ipotizzabili misure riduttive per esigenze essenziali di sicurezza, il Banco svolge anche attività commerciale con criteri imprenditoriali, per la quale sarebbero al contrario necessarie politiche gestionali espansive per il personale in relazione all'andamento dell'attività stessa.

In ogni caso, le modificazioni introdotte al regolamento, in linea con quanto osservato da codesto Consesso, consentiranno di disporre interventi e monitorare attentamente l'applicazione dei criteri di razionalizzazione di gestione e contenimento della spesa, in tal senso guidando lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte di questo Ministero, in ciò coadiuvata anche dal Collegio dei Revisori di nuova introduzione.

Peraltro, è da ricordare che l'organismo in esame non comporta oneri per lo Stato e non risulta incluso nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; in ragione di ciò, permangono i dubbi già segnalati con precedente relazione sulla eventualità che l'organismo possa rientrare nella categoria di enti coinvolti nel processo di riordino delineato nell'ambito del disegno c.d. "taglia-enti" ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv. Maffio Antonio Scino)





ARCAI (G. S.)

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE E COMPETITIVITA'

Prot. 73308 del 22/6/2009

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

per conoscenza:

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto: Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali - riordino dell'ente.

Trasmissione del verbale della riunione con le organizzazioni sindacali dell'ente per gli adempimenti di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con la presente si trasmette il verbale della riunione tenutasi il giorno 15 giugno 2009 tra questa direzione generale e le organizzazioni sindacali in relazione al riordino dell'ente Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni.

Nel corso dell'incontro, effettuato per gli adempimenti di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono state illustrate le finalità dell'iniziativa contenuta nello schema di regolamento.

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
ENTRATA - 22/06/2009 - 0017611 - 17.12.3 /10
ufficio : Legislativo

IL DIRETTORE GENERALE

(Andrea Bianchi)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE E COMPETITIVITA'

A seguito di convocazione delle organizzazioni sindacali del Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e delle munizioni commerciali, effettuata per il riordino ai sensi del comma 2, dell'articolo 26, del decreto legge 112 del 2008, il giorno 15 giugno 2009, alle ore 12, si sono riuniti presso la sala commissioni della direzione generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico, i signori:

signor Antonio Ghirardi per la Fiom cgil sezione di Brescia;

signor Zanotti Gianfranco per la Fim Cisl di Brescia;

signor Mario Gipponi RSU del Banco nazionale prova;

Per la parte pubblica, il dott. Andrea Bianchi, direttore generale della direzione generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico, il dott. Felice Lo Presto, dirigente, il dott. Andrea Maria Felici, dirigente.

Dopo una illustrazione delle finalità dell'iniziativa volta al riordino dell'ente ai sensi della normativa sopra riportata, svolta dal dott. Andrea Bianchi, le organizzazioni sindacali prendono atto che dal riordino dell'ente delineato nello schema di regolamento posto a loro conoscenza non si producono effetti sull'assetto produttivo, occupazionale e di destinazione del personale dell'ente.

Con la sottoscrizione del presente verbale si intende esperita la procedura di cui al comma 634, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L.C.S.

Abu Rai
Rai

FION. EGK
Antonio Ghiselli
RSU M. A.
FIN. CI SL
Zoroberto Grouff

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il "*Banco di prova per le armi da fuoco portatili*" viene istituito e disciplinato con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20.

L'ente nasce come espressione della volontà di coniugare l'interesse nazionale ad elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia con l'interesse locale al sostegno della onusta e fiorente industria delle armi del Bresciano.

Questa duplice natura si riflette sull'ordinamento dell'ente: esso viene costituito dall'articolo 1 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, come *consorzio* tra i comuni di Brescia, Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, alla cui costituzione partecipa, tuttavia, oltre agli enti suddetti, anche il Ministero dell'agricoltura, Industria e commercio con un apporto di capitale di misura maggioritaria; il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dai rappresentanti degli enti locali fondatori, da un rappresentante del Ministero della guerra e due rappresentanti dei fabbricanti delle armi; in caso di scioglimento del consorzio, è stabilita la devoluzione di ogni attività ai Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.

Il "*Banco di prova per le armi da fuoco portatili*" acquista nel corso degli anni prestigio nazionale ed internazionale per l'alta professionalità dei suoi servizi, tanto che la legge 23 febbraio 1960, n. 186, conferendogli la funzione di ente di prova delle armi da fuoco portatili fabbricate ed importate in Italia da assoggettare all'obbligo di punzonatura, lo eleva a rango di ente nazionale denominandolo "*Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*".

In forza della legge 12 dicembre 1973, n. 993 - di ratifica della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 - le prove effettuate dal *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*, quale Banco di prova ufficiale per l'Italia, in conformità alle indicazioni emanate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco, sono riconosciute sul territorio dei paesi aderenti alla convenzione.

Con la legge 18 aprile 1975, n. 110 - Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi - istituendo il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva, viene conferito al *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia* il compito di accertare che sulle armi comuni da sparo e sulle canne intercambiabili, prodotte ed importate nello Stato, sia impresso il numero di iscrizione del prototipo iscritto nel catalogo; in caso di mancanza, provvede ad apporre il numero di iscrizione, ovvero al loro sequestro e distruzione.

Sulla materia è intervenuta la legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001 - che ha imposto l'indicazione nella matricola della arma da fuoco l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea.

La legge 6 dicembre 1993, n. 509 - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. Art. 1. Definizione delle munizioni commerciali per uso - conferisce al *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia* lo status di organismo amministrativo competente ad effettuare le prove della conformità ai requisiti di legge e delle indicazioni della Commissione internazionale permanente delle munizioni per uso civile prodotte od importate in Italia e, con l'articolo 10 della

legge, e ne muta la denominazione ufficiale in “*Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali*”.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in considerazione della delicatezza dei compiti istituzionali e della funzionalità dell'organismo (per il quale non sono previste comunque sovvenzioni a carico dello Stato), non è in alcun modo ipotizzabile la relativa soppressione; il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali, di qui in poi Banco, svolge rilevanti attività, non effettuabili da altro organismo e tantomeno da un Ministero.

Si è quindi delineato uno strumento regolamentare che, nel rispetto dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agisce sul piano proprio del riassetto organizzativo, senza incidere sulla natura sostanziale dei compiti istituzionali.

Il presente schema regolamentare è adottato in attuazione dell'articolo 2, commi da 634 a 641 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e si compone di 16 articoli.

Con l'articolo 1 dello schema di regolamento si è inteso procedere al riordino del *Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali*, tenendo conto della peculiare natura dell'ente, connotata da elementi localistici, e dei delicati compiti ad esso conferiti dal legislatore statale, propri di un organismo amministrativo di rilievo nazionale, finalizzati alla cura dell'interesse pubblico alla sicurezza nella fabbricazione ed importazione delle armi da fuoco e delle munizioni da sparo. Nulla è innovato rispetto al quadro attuale delle competenze sulla vigilanza, richiamando le specifiche competenze tecniche delle amministrazioni della difesa e dell'interno.

L'articolo 2 prevede che il Banco possa svolgere le attività ed i servizi tecnici anche quale soggetto imprenditoriale dietro pagamento di un corrispettivo liberamente determinato dal mercato; il Banco, inoltre, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, può altresì stipulare accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali; è altresì previsto che gli oneri della punzonatura, oggi a carico dello Stato, siano posti invece a carico del Banco.

L'articolo 3 riconosce autonomia statutaria ed organizzativa al Banco, nel rispetto dei criteri e dei limiti ordinamentali, per un adeguamento della forma associativa originaria in coerenza con l'assetto istituzionale delineato dal regolamento e dalle vigenti disposizioni normative sui compiti di rilevanza pubblica propri del Banco stesso. L'esercizio della potestà statutaria è stato conferito all'organo, di nuova creazione, della *Assemblea dei partecipanti*.

Lo Statuto stabilisce le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche. Lo Statuto delinea poi in particolare: le modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari; l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche.

Lo Statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di: criteri e modalità di designazione del Direttore generale sulla base di requisiti professionalità ed onorabilità; gestione del personale; definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne; definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici; criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 elenca gli organi del Banco. **A seguito delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato con parere interlocutorio, sono stati espressamente esclusi i compensi per l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio di Amministrazione ed è stata esplicitata l'assenza di rimborsi spese, anche di viaggio, per i componenti dell'Assemblea. E' stato inoltre inserito un nuovo comma 3, che specifica che la spesa per il funzionamento degli organi di gestione deve essere ridotta del 30 per cento con riferimento a quella esposta nell'ultimo bilancio consuntivo. La riduzione potrà avvenire agendo sui rimborsi spese dei membri del Consiglio di Amministrazione e sui compensi del Presidente. Il comma 4 specifica inoltre che saranno fissati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa vigente e che tali obiettivi saranno tenuti in considerazione nell'attività di vigilanza esercitata da questo Ministero (come richiamato al comma 1 lettera f) dell'art. 13).**

L'articolo 5 riguarda l'istituzione dell'Assemblea dei partecipanti, nel cui interno, riprendendo la formula contenuta nell'articolo 8 della legge 186/1960, hanno "*adeguato posto*" le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati. E' previsto il rispetto del criterio della partecipazione all'Assemblea dei partecipanti di rappresentanze di organismi e categorie già presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del regolamento; in sostanza, "fotografando" la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, si recepiscono i relativi equilibri tra rappresentanze, per definire i criteri di composizione della nuova Assemblea. Come già rilevato, è rinviato allo Statuto la delineazione delle modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea; in sede di prima attuazione del presente regolamento, la composizione dell'Assemblea viene definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempre sulla base dei criteri enunciati.

Ai sensi dell'articolo 5, l'Assemblea dei partecipanti delibera sull'adozione dello Statuto e sue modificazioni, da adottarsi con la maggioranza di due terzi dei partecipanti, sulle linee programmatiche generali delle attività, sull'articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del Consiglio di amministrazione, sulla promozione o svolgimento di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati, sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione e su questioni attribuite espressamente dallo Statuto.

L'articolo 6 concerne il Consiglio di Amministrazione. In ossequio all'esigenza di snellire gli organi degli enti pubblici, in coerenza con il disposto della lettera *d*) del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si prevede una sensibile riduzione dell'attuale numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che passa da dodici a **cinque**. Sono membri del Consiglio: **un** rappresentante della categoria dei fabbricanti di armi, uno della categoria dei fabbricanti di munizioni, uno, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

Al Consiglio di Amministrazione, che come gli altri organi dura in carica quattro anni, è conferito il potere amministrativo di elaborazione degli indirizzi esecutivi, di elaborazione degli atti gestionali fondamentali, come il bilancio su base budgetaria ed il rendiconto di esercizio. L'articolo 6

disciplina anche il caso di scioglimento per gravi violazioni di legge o dei fini istituzionali del Banco.

Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, è nominato su proposta del Ministro dello sviluppo economico con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica quattro anni. Come indicato all'articolo 7, il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza legale del Banco.

L'articolo 8 adegua l'ordinamento dell'organismo ai criteri organizzativi degli enti prevedendo un organo responsabile per il controllo della regolarità amministrativa e contabile, con ciò assicurando la più ampia trasparenza ai processi gestionali.

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, di cui un revisore effettivo designato dall'Assemblea, un revisore effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico ed un revisore effettivo, che presiede il Collegio, ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9 riguarda la figura del Direttore generale, cui è conferito il compito di assicurare la funzionalità dell'ente, con significativa sfera di autonomia nell'esercizio del potere gestionale-operativo del Banco, adeguata alle rilevanti responsabilità in termini di rispetto delle normative di pubblica sicurezza, nazionali ed internazionali, quale unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il Direttore Generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di amministrazione.

E' previsto che il Direttore generale partecipi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, con funzioni di segretario e proponga al Consiglio la nomina dei responsabili di settore, sulla base della responsabile valutazione dei soggetti che ritiene adatti allo svolgimento dell'attività.

L'articolo 10 elenca le fonti di finanziamento ed afferma che il Banco svolge la sua attività senza oneri a carico dello Stato; è stato mantenuto il controllo ministeriale sul rispetto del criterio di determinazione delle tariffe richieste per l'attività istituzionale svolta *ope legis*.

Il riferimento alle vigenti disposizioni in tema di determinazioni di contributi e tariffe è da operare nei confronti delle disposizioni previste dall'articolo 8 del DPR 28 ottobre 1964, n. 1612, per il controllo delle armi comuni da sparo, e dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, per il controllo delle munizioni commerciali, che richiamano l'applicazione del procedimento di determinazione disciplinato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

E' stata espressamente conferita all'ente la facoltà di determinare il prezzo delle prestazioni svolte nell'esercizio della sua libera attività di prestatore di servizi professionali.

L'articolo 11 prosegue e rafforza la linea di indirizzo sin qui attuata dal Banco di gestione finanziaria secondo criteri civilistici finalizzata al pareggio economico.

L'articolo 12 afferma che la disciplina dei rapporti del personale dipendente trova fonte nell'ordinamento civilistico e richiama la disciplina che discende dalla natura originaria dell'organismo nonché i contratti collettivi di lavoro; viene mantenuto per i dipendenti, in ragione del rilievo delle funzioni svolte, il divieto di svolgimento di attività incompatibili con le funzioni

esercitate dal Banco ed in particolare di effettuazione di attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi.

L'articolo 13 afferma la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che si concentra sugli atti ordinamentali e gestionali di maggiore rilievo quali lo statuto e sue eventuali modifiche, i regolamenti interni, i bilanci, la determinazione di tariffe e contributi ai sensi di vigenti disposizioni, la partecipazione ad organismi societari, l'istituzione di sezioni locali del Banco, i compensi degli organi. I regolamenti interni che rivestono natura tecnica sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa; in ordine alle deliberazioni relative ai compensi degli organi, viene sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Per assicurare la stabilità degli effetti delle deliberazioni adottate dal Banco, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contabili sui controlli dei bilanci degli enti pubblici, è stato previsto l'istituto della tacita manifestazione di assenso in ordine agli atti trasmessi, se, nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione, non sia disposto l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

L'articolo 14 disciplina la fase transitoria verso il nuovo assetto ordinamentale, prevedendo termini per la sollecita ricostituzione degli organi nonché forme di commissariamento per eventuale inosservanza.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 16 indica le disposizioni di natura organizzativa che vengono abrogate.

Relazione tecnico-normativa (ATN)

1. Aspetti Tecnico-Normativi in senso stretto:

a) necessità dell'intervento normativo;

l'intervento appare necessario al fine di assicurare la continuità dell'esercizio di funzioni di pubblico interesse;

b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;

l'intervento regolamentare di delegificazione incide su disposizioni normative di natura organizzativa relative al Banco;

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;

nessun contrasto, trattandosi di intervento di riorganizzazione ;

d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale;

l'intervento regolamentare è di competenza statale, ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali;

vale quanto riferito in relazione al punto d);

f) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione;

Il regolamento di delegificazione riordina pienamente le disposizioni organizzative del Banco, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati dal comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuando espressamente le norme abrogate e rispettando l'ambito delle disposizioni normative primarie sulle stazioni sperimentali e sulle funzioni da svolgere.

2. Elementi di Drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso;

nulla da rilevare;

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;

i riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti;

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;

nulla da rilevare;

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo;

sono espressamente individuate le norme abrogate.

Titolo: Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Referente: d.ssa Francesca Cappiello – Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione generale per la politica industriale e la competitività regionale unitaria comunitaria - Dirigente della divisione V.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:

a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;

Il “*Banco di prova per le armi da fuoco portatili*” viene istituito e disciplinato con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20.

La legge 23 febbraio 1960, n. 186 conferisce al Banco la funzione di ente di prova delle armi da fuoco portatili fabbricate ed importate in Italia da assoggettare all'obbligo di punzonatura, lo eleva a rango di ente nazionale denominandolo “*Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*”.

Con la legge 12 dicembre 1973, n. 993 - di ratifica della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 - le prove effettuate dal *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*, quale Banco di prova ufficiale per l'Italia, sono riconosciute sul territorio dei paesi aderenti alla convenzione, in conformità alle indicazioni emanate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco.

Con la legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), che istituisce il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva, viene conferito al *Banco* il compito di accertare che sulle armi comuni da sparo e sulle canne intercambiabili, prodotte ed importate nello Stato, sia impresso il numero di iscrizione del prototipo iscritto nel catalogo e, in caso contrario, di apporre il numero di iscrizione, ovvero di sequestrare o distruggere le armi.

La legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001 - ha imposto l'indicazione, nella matricola della arma da fuoco, del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea.

La legge 6 dicembre 1993, n. 509 - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. Art. 1. Definizione delle munizioni commerciali per uso - conferisce al *Banco* lo status di

organismo amministrativo competente ad effettuare le prove della conformità delle munizioni per uso civile prodotte od importate in Italia ai requisiti di legge e alle indicazioni della Commissione internazionale permanente. L'articolo 10 della stessa legge attribuisce al *Banco* la denominazione ufficiale di "*Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali*".

L'intervento proposto modifica solo profili organizzativi del *Banco*, non innovando la disciplina sostanziale sui compiti dell'organismo interessato;

b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;

non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'organismo, tuttavia, si impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex art. 26 comma 1 secondo periodo del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e si colloca nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale e di una maggiore efficienza.

c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica ai sensi del citato articolo 26 in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino. Da parte delle categorie produttive che ricorrono all'organismo per le relative competenze tecniche non si sono ravvisate esigenze di revisione o soppressione del ruolo dell'organismo stesso;

d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;

economie di risorse verificabili dall'andamento gestionale dell'organismo ristrutturato dai risultati di bilancio;

e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;

Dicasteri, enti locali, categorie produttive del settore delle armi e delle munizioni;

Sezione 2. Le procedure di consultazione:

Nel procedimento di formazione dell'atto, si è mantenuto un continuo contatto informativo con gli organi del Banco, il cui Consiglio di Amministrazione è espressione delle categorie produttive e delle realtà istituzionali e territoriali interessate.

Sono state sentite, inoltre, le rappresentanze sindacali le quali, convocate il 15 giugno 2009, hanno preso atto che dal riordino dell'ente delineato dallo schema di regolamento non si producono effetti sull'assetto produttivo, occupazionale e di destinazione del personale dell'ente.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):

si è esclusa la valutazione dell'opzione del non intervento che avrebbe determinato il trasferimento di compiti e risorse dal BANCO all'amministrazione vigilante (ai sensi del comma 2 del predetto articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) essendo stata riscontrata la carenza di condizioni obiettive di funzionalità per l'esercizio in via diretta e continuativa di tali funzioni da parte della stessa amministrazione vigilante od altre amministrazioni pubbliche, oltre che la mancanza di ogni ragione di convenienza organizzativa od efficiente razionalizzazione di risorse a delineare nell'ambito ministeriale un modulo strutturale e gestionale per compiti di natura operativa in materia.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:

esclusi la semplice soppressione Banco o il trasferimento di compiti all'amministrazione vigilante per ragioni di efficienza operativa e razionalizzazione di risorse; non praticabile la privatizzazione delle funzioni in relazione a rispettive finalità e natura.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

nulla da rilevare, tuttavia, gli effetti risiedono nell'adozione di misure di semplificazione amministrativa e di organizzazione;

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;

la maggiore efficienza organizzativa si riflette come miglior esercizio delle funzioni nei confronti dei soggetti interessati;

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

nulla da rilevare;

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

nulla da rilevare;

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

si potrà registrare un migliore e più efficiente esercizio delle funzioni sulla base della razionalizzazione gestionale ed organizzativa.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

nulla da rilevare; salvo l'effetto positivo sugli operatori di un più efficiente svolgimento di funzioni di vigilanza e dell'unicità dell'organismo di riferimento;

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio:

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;

i soggetti destinatari dell'intervento riorganizzativo sono principalmente gli amministratori degli organismi interessati al riordino;

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

nulla da rilevare;

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;

previsto monitoraggio su andamenti e risultati del processo di riordino;

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;

attivabili sulla base del monitoraggio (v. art. 14, comma 6).

Relazione tecnico-finanziaria

Il Banco ricava quasi il 95 per cento delle sue entrate dalle prove di armi e dal controllo delle munizioni effettuate per legge (legge n.186 del 23 febbraio 1960, legge n. 110 del 18 aprile 1975 art.11 e legge n.509 del 6 dicembre 1993). Poco oltre il 5 per cento dei ricavi, di cui si prevede un ampliamento in relazione ad evoluzione e dinamica del mercato, deriva da servizi resi sul libero mercato (prove balistiche per soggetti pubblici e privati, collaudi ecc.).

I dipendenti del Banco, ai quali si applica il contratto nazionale collettivo dell'industria metalmeccanica, sono complessivamente 70, di cui 54 presso la sede di Gardone Val Trompia e 16 nella sede distaccata di Urbino presso la Benelli. Oltre al Direttore e 2 quadri, vi sono 11 impiegati (tra amministrativi e tecnici) e 56 operai, di cui 5 a tempo determinato.

L'Ente non ha una pianta organica, l'assunzione dei dipendenti è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio d'esercizio è redatto secondo le norme della IV Direttiva europea – Decreto legislativo n.127 del 9 aprile 1991.

Le disposizioni riorganizzative determineranno un impatto positivo, seppure di lieve entità, sulla finanza pubblica, dando luogo ad una razionalizzazione della gestione dell'ente.

L'art.2 del Regolamento prevede che, mediante convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, siano regolati i reciproci rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura delle armi il cui onere è attualmente posto a carico del bilancio dello Stato, con l'assunzione dell'onere stesso, sostenibile in relazione agli attuali equilibri di bilancio, a carico del Banco.

La posta relativa ai punzoni afferisce al capitolo 2200 del Bilancio Statale. In media la spesa per punzoni oscilla tra i 18.000 e i 19.000 euro annui. Con l'entrata in vigore del Regolamento, questa voce di costo non sarà più sostenuta dallo Stato, ma completamente a carico dell'Ente, che al riguardo non ha sollevato problemi ostativi di ordine gestionale.

Inoltre, per quanto riguarda la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi statutari, si rileva che:

- il Consiglio di Amministrazione passa da 12 a **5** membri;
- sebbene il nuovo Regolamento introduca all'art. 4 il Collegio dei revisori contabili costituito da 4 membri, 3 effettivi ed 1 supplente, si prevede un taglio globale della spesa attuale per compensi e funzionamento di tutti gli organi; infatti il comma 2 dell'art. 4 stabilisce espressamente che, la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi non dovrà essere superiore **rispetto a quella esposta nell'ultimo bilancio consuntivo**, ridotta del trenta per cento. **E' stato altresì escluso ogni possibile rimborso (anche delle spese di viaggio) a favore dei membri dell'Assemblea.**
- considerando dunque che la spesa per gli organi gestionali sostenuta dal Banco nell'anno **2009 è stata pari a 21.025,16 euro, applicando la prevista riduzione del 30 per cento si stima un risparmio pari a circa euro 6.307,00;**
- per effetto della disposizione dell'articolo 11 dello schema regolamentare, che stabilisce che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i successivi atti fonte non potranno prevedere sistemi diversi dal rimborso delle spese di viaggio dei componenti **del Cda.**

A partire dall'entrata in vigore del Regolamento, il Ministero vigilante potrà monitorare gli effetti del processo di riordino e del contenimento delle spese sui compiti d'istituto grazie ad una relazione resa semestralmente dal Banco. **L'attività di vigilanza esercitata da questo Ministero (come richiamato al comma 1 lettera f) dell'art. 13) sarà riferita tra l'altro anche alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa vigente fissati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI
DA FUOCO PORTATILI E PER LE MUNIZIONI COMMERCIALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2, COMMA 634, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;

Visto l'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;

Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno
amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili;

Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15
ottobre 2009;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze:

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(Riordino dell'organismo)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è disposto il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.
2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato Banco, ha sede legale in Gardone Val Trompia.

Art. 2

(Compiti)

1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti disposizioni normative, nonché gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.
2. Il Banco svolge altresì attività e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidate mediante convenzione da amministrazioni ed organismi pubblici o privati, con corrispettivo.
3. Il Banco può stipulare per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri

compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.

4. Mediante convenzione con il Ministero dello sviluppo economico sono regolati i rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura previsti dalle vigenti disposizioni con assunzione dei relativi oneri a carico del Banco.

Art. 3

(Autonomia statutaria e organizzativa)

1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco è riconosciuta autonomia statutaria ed organizzativa, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.

2. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e della difesa.

3. Lo Statuto determina:

- a) le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche;
- b) le modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari;
- c) l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche.

4. Lo Statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di:

- a) criteri e modalità per la designazione del Direttore generale in relazione a requisiti di professionalità ed onorabilità;
- b) gestione del personale;
- c) definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne;
- d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;
- e) criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Organi)

1. Sono organi del Banco:

- a) l'Assemblea dei partecipanti;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Per i componenti degli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono previsti compensi; per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea di cui alla predetta lettera a) non sono corrisposti rimborsi di spese, anche di viaggio, da parte del Banco.

3. Per la ricostituzione degli organi ai sensi dell'articolo 14, la spesa complessiva per oneri di funzionamento degli organi del Banco non può essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, ridotta del trenta per cento.

4. Con decreti del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa vigente, da valutare ai fini dell'approvazione degli atti deliberativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

Art. 5

(Assemblea dei partecipanti)

1. E' istituita l'Assemblea dei partecipanti, quale espressione della forma associativa originaria dell'ente, nel rispetto del criterio di rappresentanza di organismi e categorie presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in numero complessivamente non superiore alle 12 unità e nel rispetto delle vigenti proporzioni tra rappresentanze diverse.

2. L'Assemblea dei partecipanti resta in carica quattro anni e delibera sulle seguenti materie:

- a) adozione dello Statuto e sue modificazioni;
- b) linee programmatiche generali delle attività;
- c) articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del Consiglio di amministrazione;
- d) promozione di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati;
- e) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione;
- f) questioni attribuite espressamente dallo Statuto.

Art. 6

(Consiglio di amministrazione)

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Il Consiglio di amministrazione, che resta in carica quattro anni, è costituito da **cinque** componenti, di cui **uno** per la categoria dei fabbricanti di armi, uno per la categoria dei fabbricanti di munizioni, uno in rappresentanza rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a:
 - a) individuazione degli obiettivi programmatici delle attività del Banco;
 - b) verifica dell'attuazione dei programmi;
 - c) atti organizzativi interni;
 - d) piano triennale, piano annuale di attività e loro aggiornamenti;
 - e) bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relative relazioni.

4. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per gravi violazioni di legge o dei fini istituzionali del Banco. Con lo stesso decreto, per l'amministrazione del Banco è nominato, per un periodo non superiore ad un anno, un Commissario straordinario cui viene corrisposta un'indennità, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7 *(Presidente)*

1. Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, è nominato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica quattro anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Banco e convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso.

Art. 8 *(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, di cui un revisore effettivo designato dall'Assemblea dei partecipanti, un revisore effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico ed un revisore effettivo, che presiede il Collegio, ed uno supplente, designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco.

Art. 9 *(Direttore generale)*

1. Il Direttore generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di

amministrazione, con rapporto di lavoro regolato secondo la vigente disciplina contrattuale di riferimento.

2. Il Direttore generale è l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il Direttore generale propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore.

3. Il Direttore generale è responsabile della gestione del Banco; egli assicura la funzionalità dell'ente e la continuità dell'esercizio dei relativi compiti di istituto.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario.

Art. 10

(Fonti di finanziamento)

1. Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso:

- a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
- b) corrispettivi per prestazioni di servizi;
- c) rendite del patrimonio;
- d) donazioni, lasciti e liberalità, previa accettazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- e) eventuali altre entrate.

2. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota delle spese generali ad esse imputabili.

Art. 11

(Gestione finanziaria e contabile)

1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile.

2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12

(Personale)

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. E' fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco ed, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.

Art. 13
(*Vigilanza*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico i seguenti atti deliberativi:

- a) i regolamenti interni di natura amministrativa;
- b) i bilanci e i piani deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- c) la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
- d) la partecipazione ad organismi societari;
- e) l'istituzione di sezioni locali del Banco;
- f) i compensi degli organi, **nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4.**

2. I regolamenti interni che rivestono natura tecnica sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa; il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito in ordine a quanto previsto dalla lettera f) del comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, nonché quanto previsto dall'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalle vigenti disposizioni contabili sui controlli dei bilanci degli enti pubblici, le restanti deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 divengono esecutive se, nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero dello sviluppo economico non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

4. Il Ministero dello sviluppo economico può sospendere i termini di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo di pari durata.

Art. 14
(*Disposizioni transitorie*)

1. Gli organi del Banco sono ricostituiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il nuovo statuto del Banco è deliberato dall'Assemblea dei partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In caso di mancata ricostituzione degli organi o deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1 e 2, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per i relativi adempimenti.

4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

5. La composizione dell'Assemblea dei partecipanti e del Consiglio di amministrazione, in sede di prima attuazione del presente regolamento, è definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Fermi restando i compiti di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, **(eliminato: per un periodo non superiore ai due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento)** il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto con riguardo in particolare agli effetti su di essi del processo di riordino e contenimento delle spese.

Art. 15
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 8, 9, 12, 15 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;
- b) l'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
- c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;
- d) l'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.